



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 24/04/2020

### FATTO

Parte ricorrente afferma di essere intestataria dei seguenti BFP della serie Q/P,

- 1) BFP nr. 000.042 del 13/11/1987 di L. 500.000
- 2) BFP nr. 000.034 del 09/03/1987 di L. 500.000
- 3) BFP nr. 000.036 del 23/03/1987 di L. 500.000
- 4) BFP nr. 000.040 del 09/03/1987 di L. 1.000.000
- 5) BFP nr. 000.058 del 13/11/1987 di L. 1.000.000

e di aver ricevuto dall'intermediario un rimborso di € 21.629,33, inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo dei titoli. Infatti i buoni in questione risultano essere stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13/06/1986. Detti buoni sono stati emessi in formato cartaceo, su modello della serie P, ma con apposto sul davanti il timbro "Serie Q/P", e sul retro un ulteriore timbro che risulta assolutamente illeggibile e che quindi non modifica in alcun modo la tabella stampata sul retro del buono. Ne consegue, secondo parte ricorrente, che l'importo da liquidare va calcolato sulla base delle indicazioni stampate a tergo dei buoni stessi.

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva che: con riguardo al BFP dedotto in giudizio, la serie di emissione è Q/P, istituita con apposito decreto del 13.06.1986, pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986; il citato decreto, ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la



nuova serie; in particolare il D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto, e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e nel timbro; il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato. Evidenzia, altresì, che è stato applicato sul fronte dei BFP un timbro con la dicitura "Serie Q/P"; mentre sul retro un timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché la "misura dei nuovi tassi" di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M. e che alla scadenza, è stato corrisposto al sottoscrittore esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M. In applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M., è stato apposto il timbro contenente la indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto. Dunque, sostiene l'intermediario "non deve quindi ritenersi applicabile il principio del legittimo affidamento del cliente a vedersi riconosciuta la somma riportata nella tabella presente sui buoni Serie Q/P in discussione ... poiché detto rendimento (previsto per la Serie P) era stato, sin dall'origine del rapporto, già modificato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni che avevano fatto definitivamente cessare il collocamento dei BFP della serie P". Inoltre, osserva, che la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse.

## MOTIVI

Parte ricorrente deduce in giudizio nn. 5 BFP di cui produce copia, emessi tra il mese di marzo ed il mese di novembre del 1987. L'emissione dei buoni risale al periodo intercorrente tra il 9 marzo ed il 13 novembre del 1987, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q; sono stati utilizzati i moduli cartacei della serie «P» e sul fronte dei titoli è stato apposto il timbro indicante la serie Q/P; sul retro dei titoli vi sono timbri, che dalla copia depositata in atti, risultano pressoché illeggibili. In relazione ai rendimenti successivi al 20° anno per i buoni della serie "Q/P" l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF ha avallato, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro, che nel caso di specie non risulta comunque leggibile, sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro dei titoli per il periodo successivo.

Il Collegio osserva che l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie". Secondo consolidato orientamento dell'Arbitro:

- qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, "si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso" (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);
- allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene



meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18).

Tuttavia, in difetto di una stampigliatura leggibile, l'eterointegrazione del contratto non ha luogo, come ha ritenuto ancora di recente il Collegio di Milano, Decisione n. 4327/2017. Infatti, giova ricordare che - come peraltro ribadito dalla Suprema Corte - il collocamento dei buoni ingenera un accordo negoziale tra sottoscrittore ed emittente e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente. Ciò impone all'intermediario, anche in ossequio alle norme in tema di trasparenza, di riportare sul buono i dati necessari per consentire al sottoscrittore di valutare in modo adeguato i profili di rendimento e di rischio connessi al suo investimento (cfr. Cass., Sez. Un., 15/06/2007, n. 13979). Pertanto, ove non vi sia la conversione dei titoli da effettuare ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 13.6.1986, il ricorrente avrà diritto al riconoscimento degli interessi nella misura ed alle condizioni riportate nella tabella apposta sul retro dei buoni medesimi (in senso conforme Collegio di Roma decisione 27.4.2018 n. 9212; Collegio di Napoli decisione 6.3.2018 n. 5296; Collegio di Bologna decisione 13.2.2018 n. 3691); Coll Collegio di Roma Decisione nr. 15916 del 20/07/2018.

Inoltre, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorché "l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (Coll. di Roma dec. n. 19053/18). Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020 (Dec. 6142 del 3 aprile 2020) chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P" e sui quali è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

In definitiva, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento degli interessi nella misura ed alle condizioni riportate nella tabella apposta sul retro dei buoni medesimi stante l'illeggibilità dei timbri dal 1° al 20° anno e la mancanza di integrazione dei rendimenti per il periodo successivo al 20° anno.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli, dedotto quanto già rimborsato.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA